REGIONE PIEMONTE

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

Classificazione:

Agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA)

OGGETTO: Interpretazione dell'articolo 12 comma 5 della legge 157/1992, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*"

A seguito del parere reso dal Settore Attività legislativa e Consulenza giuridica, il Settore scrivente comunica che i cacciatori che praticano **l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco** sono esclusi dall'opzione sulla forma di caccia prescelta.
Tale ricostruzione interpretativa, si fonda non solo sul tenore letterale della sopra riprodotta norma, ma anche sulla sua ratio, considerato "*che l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco non costituisce una forma di caccia che va praticata in via esclusiva. Pertanto, l'articolo 12 comma 5 della legge 157/1992 non prescrive che tale forma di caccia vada praticata ad esclusione delle altre*".

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Alessandra BERTO
il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.82/2005

Ref: alberto Cannizzaro -0114324704 - 3346219146